DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 2-septies

Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

Nell'attivita' di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque,nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-quater e 2-sixies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalita' di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-1994/art-2-septies-responsabilita-patrimoniale-dei-dipendenti-dell-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it